

proposta di legge n. 112

a iniziativa dei Consiglieri MOLLAROLI, BENATTI, MAMMOLI
presentata in data 24 luglio 2006

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Signori Consiglieri,

come noto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", prevede, fra l'altro, una serie di norme riguardanti l'autorizzazione per l'apertura delle sale cinematografiche.

L'articolo 22 al comma 1 dispone che le Regioni, con proprie leggi, disciplinino le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione di sale ed arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.

Infine, l'articolo 27 (Norme transitorie) del decreto legislativo 28/2004, al comma 4, dispone che la normativa vigente in materia di apertura di sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle Regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 citato e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

Tutta la serie delle norme citate delinea un quadro chiaro di riferimento, in cui di fatto:

- a) la Regione disciplina con propria legge le modalità di autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche (nonché di trasformazione e adattamento di immobili da destinare a tale uso, ovvero di ristrutturazione e ampliamento di sale e arene già in attività);
- b) in caso di mancata emanazione della legge regionale di cui alla lettera a), l'autorizzazione all'apertura di nuove sale (nonché di trasformazione e adattamento di immobili da destinare a tale uso, ovvero di ristrutturazione e ampliamento di sale e arene già in attività) avviene in conformità della vigente normativa (Legge 1213/1965 e del d.m. 29 settembre 1998, n. 391), e quindi da parte dello Stato anche laddove il più volte citato decreto legislativo 28/2004 lo attribuisce alle Regioni.

Le Regioni, nella necessità, quindi, di legiferare in materia, non possono prescindere da un esame sui caratteri e sugli squilibri dell'esercizio cinematografico.

Attualmente, dopo l'approvazione del d.m. 3/1998 (c.d. "Decreto Veltroni") e delle successive norme che hanno liberalizzato l'apertura di nuove sale anche nei centri commerciali, la situazione mostra evidenti segni di contraddizione e squilibri su tutto il territorio nazionale.

Dopo una prima fase di trasformazione dell'esercizio esistente, ha avuto un rapido impulso la creazione di multiplex che ha radicalmente

trasformato l'esercizio, sviluppando il mercato in alcune aree a danno di altre e determinando quindi problemi che necessitano di un'opera di assestamento e di riequilibrio.

Secondo i dati nazionali dell'AGIS, alla fine del 2003, operano sul mercato 111 complessi multicinema da 5 e più schermi, 88 dei quali inaugurati negli ultimi 5 anni.

Il totale complessivo degli schermi in attività in tali complessi è di 927, dei quali 676 nei 66 multiplex con almeno 8 schermi, con uno sviluppo fortemente disomogeneo nelle diverse regioni.

Circa 500 nuovi schermi sono annunciati in complessi multicinema nel breve-medio periodo, seguendo una curva di crescita che non si è ancora assestata.

Anche nelle Marche (dati AGIS del 2005) si è avuto un forte incremento delle multisale: infatti 76 schermi sono concentrati su 19 multisale, 77 sono le monosale e 10 le arene, su un totale di 153 schermi.

Il mercato delle sale cinematografiche vive da anni un sensibile e generalizzato calo dei rendimenti dell'attività delle piccole e medie imprese di esercizio, per vari motivi tra cui la congiuntura economica e il calo generalizzato dei consumi causato dall'attuale fase di stagnazione, la forte concorrenza esercitata da modalità alternative di consumo del tempo libero, dalla tv a pagamento all'home video, per non parlare della pirateria audiovisiva che sta crescendo in maniera esponenziale favorita dallo scambio di file su Internet.

A ciò va aggiunto lo svuotamento progressivo dei centri storici che, abbinato alla crisi dell'esercizio tradizionale, porta alla chiusura sempre più frequente di centri di aggregazione, quali le sale cinematografiche, determinando un effetto desertificante nei piccoli e medi centri urbani.

Si rischia di perdere la fascia di pubblico meno giovane, poco disposta a spostarsi nelle grandi strutture di esercizio ubicate in periferia (pur necessarie), creando un circolo vizioso che occorre interrompere prima che l'offerta cinematografica venga depauperata nelle componenti della eterogeneità e dell'animazione urbana.

Sulla base di tali premesse e in ossequio ai principi fondamentali elencati nel già richiamato articolo 22 del decreto legislativo 28/2004, relativamente alle modalità di autorizzazione per la realizzazione, trasformazione, adattamento delle sale cinematografiche di competenza regionale, il presente disegno di legge, la cui struttura fondamentale e articolazione operativa risultano applicazione del lavoro del Coordinamento interregionale tecnico in materia di spettacolo, con lo scopo di stabilire norme comuni a tutte le Regioni

in materia, detta, all'articolo 1, oggetto e finalità della legge con la quale si intende promuovere una maggiore presenza di spettatori, una migliore distribuzione, oltre che la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio regionale.

Esse possono così sintetizzarsi:

- a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- d) incentivazione dei circuiti cinematografici periferici rispetto alle logiche della grande distribuzione, anche attraverso appositi interventi destinati all'adeguamento tecnologico strumentale delle sale adibite a proiezioni d'essai,

nonché alle proiezioni di corti e documentari, con particolare riguardo alle produzioni di origine o interesse regionale.

All'articolo 2 vengono date le definizioni sulla base delle tipologie indicate nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28/2004.

All'articolo 3 vengono individuati i principi in base ai quali la Giunta regionale definisce gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 4 introduce il nucleo tecnico regionale, con funzioni consultive per la Giunta regionale ed i Comuni per il rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 5 intesta ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 6 prevede un'attività di monitoraggio al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica.

L'articolo 7 determina le modalità per la promozione del film di qualità e dei documentari e corti d'interesse regionale.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie

L'articolo 9 detta le disposizioni transitorie necessarie in fase di prima applicazione della legge.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche, in particolare per quanto concerne le modalità del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. La Regione promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi e finalità:

- a) centralità dello spettatore, che deve poter contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, in modo da favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) garanzia del pluralismo e tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico, per il perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi per l'insediamento delle attività cinematografiche, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato anche a rappresentazioni di spettacolo dal vivo da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalla Regione, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

Art. 3
(*Indirizzi regionali*)

1. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 sulla base dei seguenti principi:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
- d) sostenere e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto altresì:

- a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio comunale, sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
- b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche di cui all'articolo 2;
- c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
- e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
- f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina inoltre:

- a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 4 e costituisce riferimento per le

scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale.

Art. 4

(Nucleo tecnico regionale)

1. La Regione istituisce un nucleo tecnico con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale, nonché dei Comuni, per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5.

2. Il nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni ed è composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di spettacolo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica o suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
- d) un rappresentante della Mediateca delle Marche;
- e) un rappresentante designato dall'UPI Marche;
- f) un rappresentante designato dall'ANCI Marche;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni degli esercenti;
- h) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

3. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un Comune inserito nel territorio di una Comunità montana, il nucleo è integrato da un rappresentante dell'UNCCEM Marche.

4. Ai componenti il nucleo spetta il rimborso delle spese previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

5. Il nucleo adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 5

(Autorizzazione comunale)

1. L'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi, è rilasciata dal Comune competente per

territorio, previo parere favorevole del nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Monitoraggio dell'offerta cinematografica)

1. La Regione, avvalendosi della Mediateca delle Marche e dell'Osservatorio culturale istituito presso la competente struttura regionale, realizza un sistema informativo per monitorare la rete distributiva e la fruizione dell'offerta cinematografica ed audiovisiva regionale.

2. L'Osservatorio e la Mediateca delle Marche provvedono, altresì, al monitoraggio della rete delle strutture mediatecali e bibliotecarie di interesse cinematografico istituite nel territorio della regione e delle attività ad essa connesse.

4. L'Osservatorio e la Mediateca delle Marche redigono un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici, utilizzando i dati forniti dai Comuni e dalle Province con la collaborazione dell'AGIS, delle associazioni di categoria e delle associazioni di cultura cinematografica.

Art. 7

(Interventi a favore della promozione del cinema di qualità)

1. La Regione, in collaborazione con la Mediateca delle Marche, avvalendosi della delegazione regionale dell'AGIS e delle associazioni di cultura cinematografica, sostiene la promozione e la circuitazione del cinema di qualità e dei documentari e corti marchigiani, con appositi interventi volti anche all'adeguamento tecnologico delle sale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere l'anno 2007 l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvederà mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2007 e successivi nella UPB 5.31.04 del bilancio di previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 9
(Norme transitorie)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 4.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'articolo 3.
